

REP. N.

COMUNE DI ERBA

(Prov. di Como)

* * * * *

CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI BENI DEL PATRIMONIO
INDISPONIBILE AD USO NON ABITATIVO - UNITA " IMMOBILIARE ADIBITA
A SEDE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI
SITO IN VIA ZAPPA SNC

L'anno duemilaventidue, addì 11 (undici) del mese di maggio in Erba e
nell'ufficio comunale:

TRA

- dott. ing. Domenico Martini, nato a [REDACTED] il 16/02/1965, C.F.
[REDACTED], nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi al
Territorio del Comune di Erba, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Erba -
codice fiscale 00430660134 - con sede in Erba, Piazza Prepositurale n. 1 ,
a quantò infra autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
dall'art. 67 dello statuto del Comune di Erba (di seguito denominato anche
concedente);

E

- dott. Massimo Di Domenico, nato a [REDACTED] il 28/10/1965, C.F.
[REDACTED], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Service 24 Ambiente s.r.l, Codice Fiscale e Partita
IVA 03517390138, CCIAA di Como REA Co-319083, con sede a Tavernerio
(CO), Strada Vicinale di Nibitt (di seguito denominata anche
concessionaria), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con

accordo delle parti, per ulteriori periodi sempre di durata pari ai nuovi

contratti di servizio da sottoscrivere con la società Service 24 Ambiente

S.r.l. alla scadenza del contratto in vigore;

– che il canone per la concessione amministrativa è quantificato nell'importo

annuo di euro 12.502,00.- (euro dodicimilacinquecentodue/00) esente da

Iva ai sensi art 4 DPR 633/ 1972 e successive modifiche ed integrazioni;

– che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2020, esecutiva,

veniva approvata la convenzione per il controllo analogo della società

Service 24 Ambiente srl;

– che il Centro di Raccolta dei rifiuti differenziati di via Zappa snc è

individuato a parte nei mappali n. 889 - 2999 - 3631- 3633 - 3653 - 3627

- 3636 – 3629, foglio n. 9 delle mappe Comunali;

– che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 70 del

11/04/2016 veniva preso atto dell'autorizzazione all'esercizio del Centro

di Raccolta (CDR) dei rifiuti urbani di via Zappa , giusti provvedimenti

regionali e provinciali in essa contenuti;

– che con determinazione del Dirigente Area Servizi al Territorio n. XX del

28/04/2022 veniva approvato lo schema del contratto per la concessione

amministrativa di beni del patrimonio indisponibile relativo all'unità

immobiliare adibita a sede del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti

Differenziati di via Zappa snc;

– che il presente contratto di concessione costituisce espressione della

volontà di entrambe le parti, di addivenire all'accordo nei termini che

seguono;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

del ciclo integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2022 nelle premesse richiamata, è convenuto in Euro 12.502,00 (Euro dodicimilacinquecentodue/00), che la concessionaria si obbliga a corrispondere, dopo la firma del contratto, a mezzo di bonifico bancario in numero due rate uguali anticipate, scadenti il giorno 30 dei mesi di GENNAIO e LUGLIO di ogni anno. Il canone sarà aggiornato ogni anno nella misura della variazione assoluta annua precedente di aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 6 – Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della concessionaria, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce in mora la concessionaria.

Art. 7 - La concessionaria dichiara di aver visionato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato adatto all'uso convenuto, prendendolo pertanto in consegna ad ogni effetto con ritiro delle chiavi e costituendosi da questo momento custode degli stessi. La concessionaria si impegna a riconsegnare i beni concessi nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso, pena il risarcimento dei danni. La concessionaria dovrà inoltre consentire al concedente l'accesso alle unità immobiliari, allo scopo di poter esercitare le proprie funzioni ispettive e di controllo.

Art. 8 - Si conviene che sono a carico della concessionaria le spese per la manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda invece le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile si rinvia a quanto previsto all'art. 20 dei patti parasociali approvati con delibera di C.C. n. 15 del 16/03/2015 e sottoscritti da tutti gli enti consociati.

concedente non comunichi, a mezzo raccomandata o posta certificata, le proprie osservazioni nel termine di 15 gg dalla data di ricevimento della comunicazione della concessionaria.

Art. 12 - La concessionaria dovrà stipulare, per il periodo di concessione, polizze assicurative per tutti i rischi connessi all'attività esercitata e che coprano ogni danno conseguente.

Art. 13 – Si conviene che tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico della concessionaria.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto di concessione amministrativa di beni immobili del patrimonio indisponibile ad uso non abitativo è esente da Iva ai sensi art 4 DPR 633/ 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti convengono che la presente concessione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/86.

Art. 14 - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, alla legge 392/ 1978, per quanto applicabile, nonché agli usi locali.

Art. 15 - Qualunque modifica o aggiunta al presente contratto dovrà essere apportata per iscritto.

Art. 16 - Le parti con la firma della presente scrittura privata prestano vicendevolmente il consenso ai sensi Regolamento UE n. 679/2016 al trattamento dei rispettivi dati personali.

Art. 17 – Si conviene che per eventuali controversie relative alla presente concessione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, saranno